

Cronaca - Privacy - Censura

di Giovanna De Minico

Il caso Sircana non fa più notizia, eppure esso ha posto questioni centrali del rapporto tra cronaca e riservatezza sulle quali sarebbe opportuna una riflessione. La prima, legata all'attualità del fatto, riguarda la legittimità del provvedimento con cui l'Autorità garante dei dati personali ha vietato a chiunque per l'avvenire di trattare i dati sessuali e le notizie ad essi inerenti relative al soggetto politico in questione.

La seconda, di più ampio respiro, riguarda la conformità del potere di divieto e/o di blocco del Garante (art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs 196/03) con l'art. 21, comma 2, della Costituzione.

Esaminiamo la prima questione.

I fatti: le abitudini sessuali di un famoso uomo politico vengono rese pubbliche da un articolo di giornale.

Il diritto: il Garante vieta in assoluto che in futuro qualsiasi dato relativo alla sfera sessuale di quel soggetto offeso possa essere ulteriormente diffuso dai mezzi di comunicazione.

Domanda: il Garante poteva farlo?

Risposta: nel dato normativo la soluzione.

La legge sulla privacy (art. 143, comma 1, lett. c, d.lgs. 196/03) assegna al Garante il potere di vietare in tutto o in parte il trattamento illecito dei dati. E un trattamento di dati a fini informativi è illecito se viola le regole del codice deontologico dei giornalisti, precisamente gli artt.6 e 11.

L'art. 6 del codice dei giornalisti fissa la misura di coesistenza tra cronaca e riservatezza nelle condizioni di contenenza della forma espositiva, di rilevanza sociale e di essenzialità del fatto ai fini informativi. Completa il quadro normativo la regola (art. 11, comma 2) della proporzionalità inversa tra riservatezza e notorietà del soggetto, che ripropone l'equazione statunitense di una riservatezza decrescente al crescere dell'esposizione pubblica del soggetto.

Il sistema si chiude nell'art. 143 del d.lgs. 196/03, il quale prevede che in caso di diffusione di dati in assenza delle condizioni di cui sopra il Garante possa vietare per l'avvenire a chiunque la reiterazione della medesima condotta in assenza anche di una sola delle tre condizioni. In sintesi, il divieto deve essere circoscritto nell'oggetto, cioè riguardare unicamente quel particolare dato della vita personale del soggetto, nonché nel contenuto, cioè inibire il trattamento futuro in ragione dell'inessenzialità del dato. In altri termini, sono illegittimi tanto i divieti per categorie astratte di dati che quelli incondizionati.

A questo punto possiamo rispondere alla nostra domanda: il provvedimento del Garante non è allineato alle prescrizioni normative prima ricordate, trattandosi di un divieto che copre ogni dato sessuale e peraltro formulato in termini assoluti. L'atto in oggetto regala a un particolare soggetto politico un'immunità totale e perpetua dalla cronaca quanto alla sua vita sessuale ancorché in avvenire alcuni suoi profili, comunque connessi al precedente episodio, dovessero risultare indispensabili ai fini informativi, rovesciando la proporzionalità inversa tra privacy e riservatezza pur affermata nel codice dei giornalisti.

Né è sostenibile che il codice dei giornalisti vincoli solo gli operatori del settore. Questa tesi non è accettabile per due ragioni. La natura dell'atto - fonte di produzione del diritto (artt. 12 e 139 del d.lgs 196/03) - comporta la sua imperatività verso chiunque, e quindi, anche verso l'autorità indipendente di settore. Inoltre, sarebbe alquanto singolare che proprio l'Autorità promotrice del codice e impegnata ad assicurarne il rispetto, sia esonerata dall'osservarlo.

Passiamo ora alla seconda questione: il provvedimento del Garante potrebbe rappresentare l'occasione per meditare sull'ampiezza del potere di blocco che la legge gli ha conferito. La riflessione seguente verterà sulla compatibilità del potere in oggetto col dettato costituzionale.

La norma costituzionale di riferimento è l'art. 21, comma 2, della Cost., che pone il divieto assoluto di sottoporre la stampa ad autorizzazione o a censura. Considerato che la legge disegna il potere di blocco del Garante come un divieto pro futuro a chiunque di diffondere dati specifici di un soggetto in quanto inessenziali alla completezza informativa, si dovrà concludere che il blocco risulta essere più censorio della censura stessa per i seguenti motivi. Il blocco vieta in anticipo la diffusione di un certo dato, non al singolo giornalista, bensì a chiunque intenda trattarlo a fini informativi. Il blocco obbliga una serie di condotte, non una sola, ad allinearsi al divieto.

Blocco e censura vietano al giornalista un *facere*: informare.

Né sembra allo stato concretamente praticabile la raffinata distinzione giurisprudenziale tra notizia e dato (Cass.Civ., Sez. I., 30 giugno 2001, n. 8889), elaborata dalla Corte per esigenze di economia giuridica, cioè per salvare almeno in parte dall'incostituzionalità il potere di blocco. Qui la linea di confine si fa addirittura evanescente per l'impossibilità pragmatica di tracciare un limite tra dato e notizia ancorché funzionale ad ammettere il blocco limitatamente ai dati. A ciò si aggiunga un'ulteriore considerazione: lo stesso codice dei giornalisti usa in modo promiscuo i termini dato e notizia a conferma dell'inesistenza di uno spazio concettuale autonomo tra di essi.

In conclusione o si sostiene l'illegittimità del potere di blocco nel suo insieme perché sostanzialmente è una censura, oppure lo si assolve nella sua interezza dal sospetto di incostituzionalità, sempre che si possa dimostrare in modo convincente che censura non è, senza artificiose distinzioni che occultino - senza poterla negare - la realtà di un intervento sulla stampa.

A nostro avviso, un'ipotesi di riforma della legge privacy dovrebbe prendere in seria considerazione l'eliminazione del potere di blocco nel caso in cui lo stesso verta su dati e notizie oggetto di divulgazione con i mezzi di comunicazione. Questo taglio potrebbe essere equilibrato con l'attribuzione al Garante del potere di comminare sanzioni pecuniarie. Queste ultime, se commisurate al fatturato dell'impresa di comunicazione, se certe nell'ammontare, se celeri nella definizione, se sottratte all'oblazione, sarebbero sanzioni efficaci e pertanto effettivo deterrente dei comportamenti lesivi della riservatezza.

Ma allo stato il legislatore non sembra affatto interessato alla questione, lo dimostra il fatto che il d.d.l. A.S. 1366, sulle Autorità indipendenti, contempla un robusto accrescimento dei poteri delle Autorità, lì dove esso poteva rappresentare l'occasione per riflettere sulla legittimità dei poteri già conferiti, tra gli altri quello di blocco del Garante, profilo questo sul quale almeno per ora il decisore politico ha invece preferito tacere.